

Codice A1403A

D.D. 27 aprile 2017, n. 278

**CENTRO SANTA MONICA SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di nuova struttura sanitaria ambulatoriale con sede a Pancalieri (TO) in Via Piave n. 2.**

Il legale rappresentante della Società “CENTRO SANTA MONICA SRL”, con istanza protocollata in arrivo l’8 febbraio 2017 con il n. 2659/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di nuova struttura sanitaria ambulatoriale con sede a Pancalieri (TO) in Via Piave n. 2, erogante prestazioni relative alle seguenti branche specialistiche: cardiologia, ortopedia, urologia, angiologia-chirurgia vascolare, podologia, scienza della nutrizione, pediatria, ginecologia, fisioterapia, osteopatia, naturopatia, medicina estetica, dermatologia, oculistica, endocrinologia, neurologia, medicina interna, medicina legale, psicologia, otorinolaringoiatria, ematologia, reumatologia, radiodiagnostica (esclusivamente per l’esecuzione e la refertazione di ecografie).

La Direzione Sanità, con nota prot. n. 4101/A1403A del 14 febbraio 2017 ha trasmesso l’istanza all’ASL TO5, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL TO5 con la nota prot. n. 15588/gen. del 05 aprile 2017 ha trasmesso il verbale della Commissione Tecnica di programmazione che ha espresso parere favorevole alla realizzazione della nuova struttura poliambulatoriale da parte del Centro Santa Monica Srl purchè in regime esclusivamente privatistico.

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e che l’ASL TO5 ha trasmesso un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che nell’istanza è contenuta la dichiarazione del legale rappresentante di impegno allo svolgimento dell’attività esclusivamente in forma privatistica senza richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO SANTA MONICA SRL”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

*determina*

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CENTRO SANTA MONICA SRL” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’